NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 15

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 9, comma 1, non puo' essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o inidoneo;

b) se non e' fornita la prova che si e' provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non e' fornita la prova dell'effettiva disponibilita' dei mezzi necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 12;

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa hanno riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonche' per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di societa' e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di societa' che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

e) se il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

f) se le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attivita' non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione della autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 18 febbraio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-15-diniego-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it